

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10/5831 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 11 APR. 1974 197

OGGETTO: Disegno di legge regionale "Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a Convegni, congressi ed altre manifestazioni".

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto approvato dalla Giunta nella seduta dell'8 c.m.

Cordiali saluti.-

IL PRESIDENTE

(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

manca la relazione

Launio

avv.

| | | |
|---------------------|--------------|------------|
| CONSIGLIO REGIONALE | | |
| ARRIVO | | |
| 11 APR. 1974 | | |
| Cat. | Classe | Fasc. |
| Prot. N. 1463 | | |

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE:

"NORME PER L'ORGANIZZAZIONE, L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI!"-

ART. 1

La Regione può organizzare convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche su temi e problemi attinenti alle sue funzioni, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti pubblici e privati.

Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; nel caso cui avvenga in collaborazione con altri Enti, la Regione può erogare ad essi un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri.

ART. 2

La Regione può aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicazione delle sue funzioni.

L'adesione può consistere nell'erogare di un contributo finanziario, nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di amministratori e di funzionari regionali, nonché di esperti appositivamente designati.

ART. 3

La Giunta Regionale con proprio atto, determina le modalità di organizzazione o di adesione ed assume i conseguenti impegni di spesa.

ART. 4

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione degli arti-



REGIONE PUGLIA

- 2 -

coli 1 e 2 della presente legge, previsti in L.100.000.000 si farà fronte con i fondi stanziati all'apposito capitolo del bilancio dell'esercizio 1974 avente ad oggetto "Fondo per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, anche in collaborazione con altri Enti" ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci dei successivi esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.